



Condizioni di esecuzione del servizio

ART. 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. (di seguito Società) per il periodo di due anni dall'affidamento del servizio, rinnovabili di ulteriori 3 anni.

Tale servizio è reso dall'Appaltatore attraverso una rete di esercizi in prossimità della sede, quali ristoranti, self-services, mense interaziendali, bar, con cui essa ha stipulato convenzioni a tal fine.

Trattasi di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in base alla L. n.287/1981 ed alle leggi regionali in materia di commercio.

Il servizio dovrà essere erogato con le modalità indicate nell'Allegato 1).

ART. 2 - CONTRATTO – INIZIO DELLA FORNITURA

L'inizio della fornitura è previsto coincidente con il primo giorno del mese successivo a quello di conferimento dell'incarico ed avrà durata a decorrere da quel giorno.

ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura sarà regolata:

- * dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- * dalle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni di esecuzione del servizio;
- * dalle disposizioni del Codice Civile

Il Fornitore si impegna a soddisfare tutte le esigenze della SA nella materia oggetto dell'appalto, legate alla necessità di garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto.

I pasti erogati ai soggetti legittimati a beneficiare del servizio sostitutivo di mensa potranno essere consumati esclusivamente attraverso l'utilizzo di "carte" personalizzate (c.d. Ticket Restaurant Card o TRCard), appositamente abilitate dall'Appaltatore per l'esecuzione del citato servizio. Tali TRCard avranno la funzione di identificare i legittimati attraverso la lettura di numeri significativi che ne consentano il riconoscimento quali dipendenti della Società.





Resta inteso che:

- 2.a) TRCard dà diritto ad una prestazione/giorno negli orari di mensa, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale dei dipendenti stessi;
- 2.b) TRCard non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- 2.c) TRCard non potrà in nessun caso essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti dei clienti ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
- 2.d) TRCard dà diritto a consumare un pasto pari al valore predeterminato dal datore di lavoro restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra quest'ultimo e il valore delle prestazioni ottenute;
- 2.e) le prestazioni/giorno predeterminate potranno essere utilizzate per l'intero valore;
- 2.f) la Società ha diritto ad essere manlevata da qualsiasi pretesa possa, l'esercizio convenzionato avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore della prestazione a suo carico;
- 2.g) non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura, da parte dell'esercizio convenzionato nei confronti della Società o dei suoi dipendenti.

ART.4 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora, a seguito di accordi interni all'Ente il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione progressiva.

I predetti buoni dovranno riportare:

- * la dicitura Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.;
- * la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- * il valore facciale;
- * il nominativo del dipendente;
- * il termine temporale di utilizzo;
- * uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono viene utilizzato;





* la dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”.

L'impresa dovrà adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto e dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

La Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e l'impresa si impegna a tenere la medesima esonerata ed indenne da ogni pretesa.

L'impresa deve, inoltre, garantire che, presso i punti di ristoro convenzionati, i locali e il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti alla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. ed ai suoi dipendenti, in occasione del servizio di ristorazione, sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria.

ART. 5 – FACOLTA' E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'.

La Società avrà le seguenti facoltà ed obblighi:

- 5.a) determinare il valore della prestazione concordato per il servizio di mensa aziendale diffusa da erogare ai propri dipendenti;
- 5.b) riconoscere all'appaltatore a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizio di mensa aziendale diffusa da questa resa alla Società un importo pari al valore della prestazione e/o del pasto parametrico di cui al sopra citato punto 3.a), oltre IVA;
- 5.d) provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto dal Fornitore, di cui alla precedente lettera 5.e), nei termini ed alle condizioni sopra indicate;
- 3.f) informare i propri dipendenti sulle modalità d'uso del servizio Ticket Restaurant Card;





ART 6 –FACOLTA' E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice dovrà:

- 6.a) consegnare presso la sede della SA i plichi confezionati entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dall'ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
- 6.b) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso della S.A. o dei suoi dipendenti purché resi non oltre la scadenza del contratto;
- 6.c) garantire che il valore delle prestazioni di servizio di mensa rese ai legittimati sia pari a quello predeterminato dalla Società;
- 6.d) aggiornare l'elenco delle unità presso cui il servizio è utilizzabile

ART. 7 - ASSICURAZIONI

L'impresa deve essere provvista delle seguente polizza assicurativa:

- * responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 70.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 20.000,00 per ogni persona e di € 20.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;

ART. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE

Ogni fattura dovrà riportare:

- * il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- * il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- * l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a 30 giorni fine mese data fattura, previa verifica sia della loro regolarità sia di quella del DURC.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini sopra concordati saranno dovuti, con decorrenza automatica del giorno successivo alla scadenza, gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.





Tali condizioni di pagamento rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, la ditta fornitrice potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora la SA.

Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa della ditta fornitrice, mediante semplice ed unilaterale comunicazione della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a., da effettuarsi con posta elettronica certificata.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei buoni pasto sotto pena della risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento contrattuale, il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva per un importo pari al 10% di quello contrattuale nei modi e nelle forme stabilite all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

La Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in danno della ditta appaltatrice. In tal caso quest'ultima è tenuta a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida e con l'incameramento della cauzione definitiva, nei casi seguenti:

- * mancata ricostituzione della garanzia definitiva;
- * perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- * cessione anche parziale del contratto;
- * violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- * grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
- * violazione del divieto di subappalto;
- * violazione del Codice Etico adottato dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.





Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. sarà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al momento della risoluzione del contratto.

Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui al D.lgs: 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta applicazione dei CCNL per tutta la durata del contratto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà alla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che la ditta appaltatrice possa vantare alcun diritto risarcitorio.

In caso di mancata regolarizzazione, nel termine assegnato dalla Società, questa potrà risolvere di diritto il contratto.

Art. 14 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto, oltre il termine stabilito, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a. applicherà una penale di € 50,00, a meno che il ritardo non sia giustificato da forza maggiore riconosciuta dalla stessa Società appaltante.

Gli importi delle eventuali penali saranno trattenuti dalle somme dovute alla ditta appaltatrice per forniture già effettuate e per quelle in corso; ove mancasse il debito della Società nei confronti della ditta appaltatrice, gli importi saranno prelevati dall'ammontare della cauzione definitiva.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia, sorta in conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza esclusiva è quella del Foro di Aosta.





ALLEGATO 1

MODALITA' ESECUTIVA DEL SERVIZIO

REGOLE DEL SERVIZIO	
Regola di base	Il sistema deve garantire la fruizione di prestazioni pasto/giorno, da consumarsi negli orari di mensa, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio di mensa aziendale.
Software Anti anomalia	Un software anti anomalia è inserito nei terminali, per cui automaticamente l'apparecchio rifiuta l'autorizzazione alla prestazione pasto/giorno eccedente il consentito
FLUSSO DEI DATI	Appaltatore consente l'estrapolazione e la consultazione dei dati relativi alle prestazioni mensili connettendosi al sito Web di Ticket Restaurant Card, emettendone relativa fattura. Tali dati sono l'aggregato delle prestazioni "automatiche" (cioè registrate con modalità elettroniche) e delle prestazioni "manuali" (cioè registrate nei moduli manuali dell'Appaltatore"). Queste ultime saranno quindi, con procedure di "data-entry" a carico dell'Appaltatore, trasformate in formato elettronico.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO	
Servizio Automatico	Nei locali dotati di terminale intelligente, il badge del dipendente verrà inserito nell'apparecchio, che leggerà i dati identificando il portatore e legittimandolo alla prestazione. I dati raccolti nel terminale saranno poi trasmessi via modem presso il Centro Servizi dell'appaltatore per le successive elaborazioni.
Codice Convenzionale 99999	La manualità per l'inserimento dei dati da parte dei ristoratori sui moduli cartacei comporta, in casi eccezionali, l'impossibilità o comunque la difficoltà di risalire in modo corretto all'identità del fruitore (es. errore di compilazione, di leggibilità, ecc.). In tali casi il cliente concede sin d'ora all'Appaltatore la facoltà di attribuire un codice convenzionale 99999 (o altro equivalente) al fine di procedere comunque alla contabilizzazione delle fatture dei ristoratori e conseguentemente fatturare tali servizi di mensa aziendale diffusa al Cliente. Il cliente, inoltre, concede sin d'ora all'Appaltatore facoltà di attribuire il codice convenzionale sopra citato anche nella eventualità che il servizio venga erogato a nuclei distinti di fruitori (due o più società di uno stesso gruppo dotate di badge similari)

